

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3827 del 17/08/2020
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: ESSELUNGA SPA. ATTIVITÀ: VENDITA AL DETTAGLIO, PREPARAZIONE PRODOTTI ALIMENTARI FRESCHI SVOLTA IN COMUNE DI PIACENZA VIA DELLA CONCILIAZIONE
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3943 del 13/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciassette AGOSTO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA: ESSELUNGA SPA

ATTIVITÀ: VENDITA AL DETTAGLIO, PREPARAZIONE PRODOTTI ALIMENTARI FRESCHI SVOLTA IN COMUNE DI PIACENZA VIA DELLA CONCILIAZIONE

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (*P.P.R.T.Q.A.*);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta ESSELUNGA SPA (C.F. 01255720169), con sede legale in Milano (MI), via Vittor Pisani n. 20, trasmessa dal SUAP del Comune di Piacenza in data 17/5/2020 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 71672 del 18/5/2020, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "*vendita al dettaglio, preparazione prodotti alimentari freschi*" da svolgersi nello stabilimento sito in Piacenza, via della Conciliazione, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 per quanto attiene all'impatto acustico;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 75189 del 25.5.2020;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita al prot. Arpae n. 101898 del 15/7/2020;

Preso atto che:

- la ditta dichiara di aver presentato in data 18.12.2013 al SUAP del Comune di Piacenza richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per i punti E1, E2, E3, E4 ed E5 tramite adesione all'autorizzazione in via generale, ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, per l'attività di "panificazione, pasticceria ed affini con consumo di farina non superiore a 500 kg/giorno" svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza via della Conciliazione;
- le emissioni da autorizzare derivano:
 - da cinque forni elettrici di panificazione (emissioni E1, E2, E3, E4 ed E5): è previsto un consumo di farina non superiore a 1.500 kg/giorno (circa 325,6 t/anno) per la produzione di pane, focacce e pizze da impasti preparati, lievitati e cotti in reparto;
 - da un gruppo elettrogeno di emergenza avente potenza termica nominale pari a 1,69 Mwt (emissione M1), qualificabile come un medio impianto di combustione nuovo, funzionale a garantire la continuità della fornitura di energia elettrica in caso venga a mancare dalla rete di distribuzione; sono previsti avviamenti settimanali di test della durata di circa 5 minuti per verificare la funzionalità dei dispositivi di emergenza e viene stimato un funzionamento annuo ipotizzabile pari a 4,33 ore, che potrà aumentare in caso di interruzione della fornitura principale di energia elettrica; in via cautelativa viene stimato che il periodo di funzionamento non supererà le 50 ore/anno;
- viene dichiarata la presenza di attività di cucina ricadente nella lettera e) della parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.lgs 152/2006 ("*Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie*") le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, e che ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del citato decreto non è soggetta ad autorizzazione;
- viene dichiarato che gli scarichi idrici si configurano come scarichi domestici ai sensi della D.G.R. Emilia Romagna 1053/2003 e sono recapitati in pubblica fognatura;

Atteso che il SUAP, in relazione all'istanza di che trattasi, non ha rilevato la necessità di acquisire ulteriori titoli oltre all'AUA e che, pertanto, ricorrono le condizioni di cui al comma 7 dell'art.4 del DPR 59/2013 per l'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 della L.241/90 da parte dell'autorità competente;

Considerato che, con nota prot. n. 76735 del 27.5.2020, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Rilevato che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 106027 del 23.7.2020 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni relativamente alle emissioni in atmosfera, tra cui si evidenziano le seguenti:
 - la ditta non dovrà utilizzare il gruppo elettrogeno per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di tre anni;
 - in sede di messa a regime degli impianti, dovrà essere effettuato un campionamento di composti organici volatili (espressi come Ctot) ed un campionamento di aldeidi ad una delle cinque condotte collegate ai cinque forni, scelta fra E1, E2, E3, E4, E5, utilizzando rispettivamente il metodo UNI EN 12619/13 (Ctot) e metodo US EPA TO 11 A O NIOSH 2016 (aldeidi), e i relativi certificati di analisi dovranno essere inviati agli Enti di pertinenza;
- nota prot. n. 65588 del 1.6.2020 (prot. Arpae n. 78848 del 1.6.2020) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole;
- nota prot. n. 68478 del 14.7.2020 (prot. Arpae n. 101185 del 14.7.2020) - Comune di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni per le emissioni in atmosfera; parere favorevole relativamente all'impatto acustico precisando che, fermo restando il rispetto del limite acustico per la zona d'insediamento indicata dalla vigente Classificazione Acustica comunale, gli impianti tecnologici a servizio dell'esercizio dovranno rispettare i limiti di emissione sonora definiti dal D.P.C.M. 4.11.97 (All.A-Tab.B);

Ritenuto in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Visti gli artt. 103 del D.L. 18 del 17/03/2020, convertito in Legge il 24/04/2020, e 37 del D.L. n. 23 del 08/04/2020, convertito in Legge il 5/06/2020, che hanno disposto la sospensione dei termini ordinatori o perentori, endoprocedimentali e finali, nei procedimenti amministrativi;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

- di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta ESSELUNGA SPA (C.F. 01255720169), con sede legale in Milano (MI), via Vittor Pisani n. 20, per l'attività di "*vendita al dettaglio, preparazione prodotti alimentari freschi*" da svolgersi nello stabilimento sito in Piacenza, via della Conciliazione, comprendente i seguenti titoli abilitativi:
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- di stabilire**, per quanto attiene alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 FORNO ELETTRICO A PLATEA

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	12 h/g
Durata massima annua	360 gg/anno
Altezza minima	9 m

EMISSIONE N. E2 FORNO ELETTRICO ROTOR

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	12 h/g
Durata massima annua	360 gg/anno
Altezza minima	9 m

EMISSIONE N. E3 FORNO ELETTRICO ROTOR

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	12 h/g
Durata massima annua	360 gg/anno
Altezza minima	9 m

EMISSIONE N. E4 FORNO ELETTRICO ROTOR

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	12 h/g
Durata massima annua	360 gg/anno
Altezza minima	9 m

EMISSIONE N. E5 FORNO ELETTRICO MINI PLATEA

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	12 h/g
Durata massima annua	360 gg/anno
Altezza minima	9 m

EMISSIONE N. M1 GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA A GASOLIO DI POTENZA TERMICA NOMINALE PARI A 1,69 MWt

- a) i camini di emissione identificati univocamente con scritta indelebile in corrispondenza del punto di emissione, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i;
- b) il ricorso a metodi diversi da quelli indicati al punto a) deve essere concordato con il Servizio Territoriale di Arpae di Piacenza;
- c) il gestore non deve utilizzare il gruppo elettrogeno per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di tre anni. Il primo periodo da considerare per il calcolo si riferisce alla frazione di anno civile successiva al rilascio dell'autorizzazione ed ai due anni civili seguenti. **Entro il 1 marzo di ogni anno**, a partire dall'anno civile successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione, il gestore presenta all'autorità competente, ai fini del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente;
- d) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime dell'impianto di cui all'emissione M1 non può superare un mese;
- e) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- f) qualora il periodo intercorrente tra la data di messa in esercizio e messa a regime degli impianti non coincida con quello sopra indicato, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore dello stabilimento;
- g) **entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime** dell'impianto generante l'emissione M1, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno un monitoraggio effettuato in sede di messa a regime ad una a scelta delle emissioni E1, E2, E3, E4, E5 mirante alla determinazione della portata (per il cui metodo deve essere preventivamente contattato il ST di Arpae di Piacenza), di composti organici volatili espressi come Ctot (utilizzando il metodo UNI EN 12619/13) e delle aldeidi (utilizzando il metodo US EPA TO 11 A o NIOSH 2016);

3. **di fare salvo che:**

- fermo restando il rispetto del limite acustico per la zona d'insediamento indicata dalla vigente Classificazione Acustica comunale, gli impianti tecnologici a servizio dell'esercizio dovranno rispettare i limiti di emissione sonora definiti dal D.P.C.M. 4.11.97 (All.A-Tab.B);

4. **di trasmettere** il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

5. **di dare atto che:**

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il provvedimento conclusivo, rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di Piacenza sulla base del presente atto, sostituisce l'adesione all'autorizzazione di carattere generale citata in premessa;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.